



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Regolamento per la disciplina del fondo per la progettazione e l'innovazione

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE

Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento concerne la determinazione e la ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'articolo 93, commi da 7-bis a 7-quater, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e integrazioni. Esso trova applicazione per le attività compiute dal personale dell'Ente.

Articolo 2 – Risorse da destinare al fondo per la progettazione e l'innovazione

1. Al fondo per la progettazione e l'innovazione sono destinate risorse finanziarie in misura pari alle percentuali degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro, come di seguito stabilite, in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare e riportate nel quadro economico di ogni progetto di opera pubblica;
2. La determinazione del predetto fondo avviene compatibilmente con il rispetto del limite legale di spesa del personale vigente al momento e riferito al Comune di Busto Garolfo.

Percentuali di alimentazione del fondo

L'effettiva percentuale di alimentazione, per ogni opera o lavoro, è data dall'applicazione dei seguenti parametri:

- a) parametro di entità (PE), compreso tra 1 e 0,80, secondo i seguenti scaglioni:

IMPORTO A BASE DI GARA (IN EURO)		PE
da	a	
0,00	500.000,00	1,00
500.000,01	1.000.000,00	0,95
1.000.000,01	2.000.000,00	0,90
2.000.000,01	5.000.000,00	0,85
5.000.000,01		0,80

- b) parametro di complessità (PC), compreso tra 1,10 e 0,85, secondo i seguenti livelli:

Descrizione complessità	PC
Opere o lavori che contengono da 4 a 7 elementi previsti dall'art. 3, comma 1 lettera 1 del d.p.r. 207/2010	1,10
Opere o lavori che contengono da 2 a 3 dei 7 elementi previsti dall'art. 3, comma 1 lettera 1 del d.p.r. 207/2010	1,00
Opere o lavori che comportano procedure espropriative	0,95
Opere o lavori non compresi in altri casi nella presente tabella	0,90
Opere o lavori a bassa complessità per i quali, ai sensi dell'art. 93 comma 2 del d.lgs. 163/2006, sia disposta una significativa riduzione degli elaborati progettuali indicati dagli artt. 17 a 43 del d.p.r. 207/2010, oppure venga omesso uno dei due primi livelli di progettazione.	0,85

Per la determinazione della percentuale di alimentazione si applica la seguente formula:

$2\% * PE * PC$ = percentuale da applicare

La percentuale da applicare, risultante dalla formula di cui al comma 2, ove superiore, viene ricondotta al 2%.

In ogni caso, la somma da stanziare per ogni singola opera, a parità di PC non può essere inferiore alla somma derivante dall'applicazione del PE dello scaglione inferiore per l'importo massimo del predetto scaglione;

2. Sono esclusi dalle disposizioni di cui al comma 1 gli interventi di manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria che non danno luogo ad attività di progettazione.

3. Nel caso di varianti in corso d'opera in aumento, che non siano riconducibili ad errori di progettazione dei tecnici interni, le risorse finanziarie destinate al fondo sono ricalcolate sulla base del nuovo importo posto a base di gara. Nel computo delle varianti si considera la variazione dei lavori, desunta dal quadro di raffronto, rispetto alle previsioni del progetto originario.

Articolo 3 – Utilizzo delle risorse del fondo destinate all'incentivazione del personale

1. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione come quantificato in ogni progetto di opera pubblica, è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori. Gli importi di cui al presente comma sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione e dai medesimi importi sono altresì dedotte le risorse necessarie alla copertura degli oneri Irap gravanti sull'amministrazione.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono così ripartite:

FASE	%	SOTTOFASE	%	RUOLO	% MIN	% MAX
Responsabile unico del procedimento	25			Rup	60	100
				Supporti tecnici Rup	0	40
				Supporti amministrativi	0	40
				Verifica validazione	0	20
Progettazione	40	preliminare	20	Progettista firmatario	70	95
				Coordiatore sicurezza	0	5
				Supporto tecnico	5	30
		definitivo	40	Progettista firmatario	65	95
				Coordiatore sicurezza	0	5
				Supporto tecnico	5	35
		esecutivo	40	Progettista firmatario	60	90

				Coordinatore sicurezza	0	10
				Supporto tecnico	10	40
Esecuzione	30			D.L.	60	80
				Ufficio direzione	20	40
				Coordinatore sicurezza	0	30
Collaudo	5			Collaudatore	0	100
				Commissione di collaudo	0	100
				Supporto tecnico	0	20

L'effettiva determinazione delle percentuali da riconoscersi alle figure di cui al comma 2, nel rispetto del limite massimo ivi stabilito, spetta al Responsabile Unico del Procedimento, in ragione della complessità e delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

4. Prima dell'avvio della fase progettuale e della fase esecutiva il Responsabile dell'Area Lavori Pubblici, conferisce con specifico provvedimento gli incarichi definendo nello stesso le tempistiche e le modalità di sviluppo delle diverse fasi progettuali preliminare, definitiva ed esecutiva, previste per la tipologia di intervento e individua altresì nominativamente i collaboratori, provvedendo anche a ripartire, tra i soggetti eventualmente coinvolti nelle medesime attività o prestazioni, le percentuali di partecipazione. Lo stesso Responsabile, con provvedimento motivato, può modificare o revocare gli incarichi, disponendo, contestualmente, in ordine alle conseguenze derivanti sulle quote di partecipazione individuale originariamente previste.

5. possono essere destinatari degli incarichi di cui al precedente comma, tutti i dipendenti comunali muniti del titolo abilitativo prescritto per lo svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico e se assegnati a settore diverso previa autorizzazione del Responsabile di quest'ultimo.

6. In ogni caso, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni affidate a soggetti esterni all'Ente, costituiscono economie. La quantificazione delle quote da devolvere in economia è determinata con provvedimenti di cui al comma 3 e 4, nei quali il valore di tale devoluzione deve trovare analitica motivazione con riguardo alla percentuale delle prestazioni non assegnate al personale interno. Nel caso in cui la totalità delle attività tecniche si affida all'esterno, l'incentivo riconosciuto al Responsabile del procedimento dovrà essere determinato in ragione delle effettive responsabilità e complessità delle prestazioni svolte.

7. I compensi di cui al comma 2 sono riconosciuti, in ragione delle prestazioni effettivamente compiute e documentate.

Articolo 4 – Condizioni e modalità di corresponsione dell'incentivo

1. Il pagamento dell'incentivo è disposto dal Responsabile dell'Area Lavori Pubblici, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai dipendenti interessati. Tale accertamento è svolto dallo stesso Responsabile e può determinare l'adozione dei provvedimenti di cui al 4° comma del precedente articolo 3. In ogni caso, l'accertamento, per la fase di progettazione, viene effettuato in corrispondenza dell'attività di verifica e validazione di cui agli articoli da 44 a 59 del D.P.R. n. 207/2010, mentre l'accertamento, per la fase di esecuzione, viene effettuato in corrispondenza degli stati di avanzamento dei lavori e del collaudo finale. Qualora l'incentivo sia nei confronti del Responsabile di Area, sarà il Segretario Generale a disporre.

2. Non hanno comunque diritto a percepire il compenso incentivante:

- a) il Responsabile del procedimento e i suoi collaboratori per la comprovata violazione grave degli obblighi posti a loro carico;
- b) i dipendenti incaricati della progettazione e i loro collaboratori, nel caso di varianti in corso d'opera originate da errori od omissioni del progetto esecutivo di cui all'articolo 132 comma 1 lettera e) del d.lgs. n. 163/2006,;
- c) i dipendenti incaricati della direzione lavori o del collaudo e i loro collaboratori per la comprovata violazione grave degli obblighi posti a loro carico;

3. L'accertamento potrà considerarsi positivo se tutte le attività siano state correttamente svolte nei tempi previsti, senza errori o ritardi, imputabili ai dipendenti incaricati. In tal caso è disposta la corresponsione dell'incentivo, nei valori previsti.

4. L'accertamento potrà considerarsi parzialmente positivo se tutte le attività siano state svolte, ma con ritardi la cui responsabilità sia imputabile ai dipendenti incaricati, non superiori al 10% dei tempi assegnati o si siano rilevati lievi errori o mancanze nello svolgimento delle attività di competenza, ma che, comunque, non abbiano comportato aumenti dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto o la necessità di varianti progettuali. In tal caso, effettuato il necessario contraddittorio con gli interessati il Responsabile di servizio dispone la corresponsione degli incentivi ai dipendenti coinvolti, ma con una decurtazione commisurata alla dimensione del ritardo o degli errori o mancanze rilevate, che, comunque, non potrà essere inferiore alla percentuale indicata nel primo periodo del presente comma.

5. L'accertamento è da considerarsi negativo quando le attività non siano state portate a compimento oppure lo siano state, ma con ritardi, imputabili a dipendenti incaricati, superiori a quelli indicati al comma 4 o con gravi errori o mancanze degli stessi. In tal caso, effettuato il necessario contraddittorio con gli interessati e fatte salve le valutazioni in ordine alle eventuali responsabilità disciplinari, amministrative e contabili, il Responsabile di servizio dispone di non corrispondere alcun compenso ai dipendenti coinvolti, devolvendo le relative somme in economia.

6. In ogni caso, gli incentivi di cui al presente regolamento, complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.

7. Al fine di assicurare la rigorosa applicazione della norma di cui al comma precedente, senza artificiose od elusive operazioni di anticipo o ritardo nel pagamento, la liquidazione degli incentivi, da parte del Responsabile competente, avviene:

a) per le attività svolte nella fase progettuale, entro trenta giorni dall'avvenuta aggiudicazione del contratto di appalto.

Qualora per fatti o ritardi non imputabili ai dipendenti interessati, non si procede all'aggiudicazione del contratto entro un anno dall'approvazione del progetto, si procederà al pagamento degli incentivi dovuti per l'attività di progettazione entro 30 giorni dal provvedimento di non luogo a procedere alla realizzazione dell'opera.

b) per le attività riferite alla fase esecutiva, entro trenta giorni dall'avvenuta approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

8. Il Responsabile competente in materia di trattamento economico del personale, dispone l'effettiva erogazione dei compensi entro i successivi trenta giorni, verificando il rispetto del limite di cui al precedente comma 6. Le eventuali somme eccedenti il predetto limite costituiscono economie.

9. Nel caso di fasi esecutive particolarmente prolungate, comunque superiori all'anno, è possibile, previa effettuazione, in ogni caso, degli accertamenti di cui al presente articolo, la remunerazione, in più fasi, delle attività già concretamente e positivamente svolte, le cui scadenze debbono però essere puntualmente predeterminate nei provvedimenti di cui al 4° comma dell'articolo 3.

Articolo 5 – Utilizzo delle risorse del fondo destinate all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie

1. Il venti per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione iscritte nel quadro economico di ogni singolo progetto, confluisce in un apposito fondo previsto nel bilancio comunale da destinare all'acquisto da parte dell'Ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'Ente e dei Servizi ai cittadini.

2. Con gli atti di programmazione economico-finanziaria e gestionale, l'Ente individua la tipologia degli acquisti e i relativi ambiti di intervento cui destinare le risorse di cui al comma 1.

Articolo 6 – Norme finale, entrata in vigore e abrogazioni

1. Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano anche se le attività in esso contemplate vengano svolte, per conto dell'amministrazione, nell'ambito di accordi di programma, convenzioni, consorzi, unioni o in favore di altri soggetti controllati o partecipati.

2. E' abrogato il regolamento approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 89 del 27/03/2001.

3. Per tutte le attività disciplinate di cui al secondo comma e concluse entro il 18 Agosto 2014, continua ad applicarsi la disciplina previgente.